

## Lezione 16

### L'illecito civile

L'illecito civile è causa dell'obbligazione risarcitoria. Ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico".

L'art. 2043 del codice civile, infatti, conferma che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Gli elementi costitutivi dell'illecito civile sono evidentemente rappresentati:

- dalla condotta del danneggiante, omissiva o commissiva
- dal danno ingiusto
- e dal nesso di causalità tra la prima e il secondo

Tuttavia l'art. 2043 cod. civ. descrive la condotta del danneggiante solo in termini soggettivi (con dolo o con colpa) e non in modo dettagliato ed analitico come invece avviene nelle condotte sanzionate penalmente.

Per tale ragione, almeno per i primi due decenni successivi all'entrata in vigore del codice civile (1942), la giurisprudenza ha perpetrato la remota concezione meramente sanzionatoria dell'illecito aquiliano. All'art. 2043 c.c. veniva riconosciuta la funzione di sanzionare la violazione di precetti e divieti posti in altre Leggi a tutela di diritti soggettivi assoluti (e cioè dei diritti reali e diritti della persona).

In altri termini l'ingiustizia del danno dell'art. 2043 cod. civ. era riferita alla condotta del danneggiante vietata da altra norma e posta a tutela di un diritto soggettivo e non derivante da un comportamento non giustificato da altra norma.

A partire dagli anni '70, una lettura dell'art. 2043 cod. civ. costituzionalmente orientata ha spostato l'attenzione dalla funzione sanzionatoria alla funzione riparatoria del danno ingiusto.

Per anticipare le conclusioni che si trarranno all'esito dell'evoluzione giurisprudenziale di cui parlerò, si può dire che l'attenzione si sposta dalla condotta del danneggiante alla causazione di un danno che sia ingiusto.

Il danneggiato e la vittima del reato assumono un significato distinto ed autonomo tra di loro. Il danneggiato è colui che riceve un danno (economicamente valutabile) derivante dalla commissione di un reato, mentre invece la vittima è colui che viene colpito personalmente dalla commissione del reato. È cioè il titolare del diritto assoluto tutelato dalla norma penale.

Nel caso di fatto illecito-reato la persona danneggiata non necessariamente doveva identificarsi con il soggetto passivo del reato o con la persona offesa dal reato (C. Cass. n. 207/1969) e anche ai congiunti della persona deceduta per omicidio era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivato dall'evento letale "iure proprio", e non jure hereditatis (si veda a tal proposito sent n. 3137 /1968 Cass. Civ. Sez. III).

Ma è con la sentenza delle Sezioni Unite n. 174/71 che la Corte di Cassazione ha affermato la risarcibilità dei diritti relativi sulla considerazione che funzione della norma non è indagare e ricercare la colpa o il dolo nella condotta del danneggiante, bensì è quella di individuare un danno che sia ingiusto e risarcirlo. Afferma la Corte "... già da tempo buona parte della dottrina tende a riconoscere nella responsabilità civile, più che la sanzione da infliggere a chi abbia violato i doveri imposti da determinate norme di condotta, la reazione dell'ordinamento giuridico contro il danno ingiusto: reazione che si attua attraverso l'imposizione dell'obbligazione risarcitoria a carico dell'autore del danno e, in definitiva, attraverso la rimozione del pregiudizio e la reintegrazione del patrimonio del soggetto leso".

Da quel momento in poi l'attenzione si incentra non più sulla condotta del danneggiante, ma sempre più sulla ricerca di un danno che sia ingiusto e pertanto risarcibile anche nei confronti di posizioni che non si identificavano necessariamente con un diritto assoluto.

Secondo la ricostruzione storica compiuta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 500/1999, alla pronuncia della citata sentenza n. 174/71 "è seguito il riconoscimento della risarcibilità di varie posizioni giuridiche, che del diritto soggettivo non avevano la consistenza, ma che la giurisprudenza di volta in volta elevava alla dignità di diritto

soggettivo: è il caso del c. d. diritto all'integrità del patrimonio o alla libera determinazione negoziale, che ha avuto frequenti applicazioni, ed in relazione al quale è stata affermata, tra l'altro, la risarcibilità del danno da perdita di chance, intesa come probabilità effettiva e congrua di conseguire un risultato utile, da accertare secondo il calcolo delle probabilità o per presunzioni

Ed ancora la Suprema Corte prevede "il riconoscimento della risarcibilità della lesione di legittime aspettative di natura patrimoniale nei rapporti familiari ed anche nell'ambito della famiglia di fatto purché si tratti, appunto, di aspettative qualificabili come "legittime" (e non di mere aspettative semplici), in relazione sia a precetti normativi che a principi etico-sociali di solidarietà familiare e di costume.

La S.C., in definitiva, pur riaffermando il principio dell'identificazione del "danno ingiusto" con la lesione del diritto soggettivo, in pratica lo disattende sempre più spesso, "mascherando" da diritto soggettivo situazioni che non avevano tale consistenza, come il preteso diritto all'integrità del patrimonio, le aspettative, le situazioni possessorie."

La Suprema Corte si è spinta tanto avanti, in particolare anche dietro sollecitazione dell'Ordinamento Comunitario, fino a riconoscere la risarcibilità anche degli interessi legittimi dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

In altri termini, secondo quanto stabilito dalla C. Cass SS.UU nella sentenza n 500/1999 " l' art. 2043 c.c. non costituisce più una norma secondaria (di sanzione) rispetto a norme primarie (di divieto), ma racchiude in sé una clausola generale primaria, espressa dalla formula "danno ingiusto", in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l'ordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili (esulanti dalle tematiche del risarcimento), attribuisce rilevanza".

In quest'ottica la colpa è solo un criterio di imputazione della responsabilità al danneggiante e la norma assume la funzione di ripartire in un'ottica solidaristica (art. 2 Cost.) il danno in base alla ponderazione degli interessi contrapposti del danneggiante e del danneggiato nel caso concreto.